

Art. 21

ZONA DI VERDE PUBBLICO ESISTENTE (A9)

Entro i limiti di questa zona è vietata qualsiasi costruzione; saranno tuttavia consentite piccole installazioni quali: panchine, fontane, gabbie e simili purchè tali da non turbare la continuità dell'ambiente.

Ad iniziativa del Consiglio Comunale può essere prevista la costruzione di una autorimessa sotterranea a uno o più piani, di uso pubblico, a condizione che non sia turbato l'insieme dell'ambiente.